

frodi, e i Testamenti falsi. Ho anche osservato più Contratti fra le persone private, a' quali intervenne qualche Scabino, quasichè esercitassero ancora quell' Ufizio, che oggidì esercitano i *Giudici di Autorità*, eletti dalla Comunità di Modena. Uno di tali Contratti nell' Archivio di San Zenone di Verona, a cui assiste *Lopo Scavinus Civitatis Brixiane* ha queste Note: *Regnantes D. N. N. (cioè Domnis Nostreis) Carolo, & Pippino Filio ejus, Viris excellentissimis Regibus Langobardorum in Italia, Anno eorum XXXIII. & XXV. die quinto decimo intrante Mense Januario Indict. XIV.* cioè nell' Anno 806. il che è da osservare, perchè non si dà a Carlo M. se non il titolo di Re, quand' egli era allora Imperadore. Altri simili Strumenti con questa ommissione ho io veduto nell' Archivio de' Canonici di Modena, in Pistoia, e Milano.

Di sopra vedemmo, che sette Scabini aveano da intervenire ad ogni Placito. Anzi Lodovico Pio in uno de' suoi Capitolari di Francia ne volle dodici, purchè tanti ne trovasse il Conte nella Città: altrimenti s' avesse a supplire questo numero co' migliori del Contado. Ma o sia che Legge tale poco esattamente si osservasse, o che s' opponessero altre cagioni, troppo di rado s'incontrano sette Scabini in essi Placiti. Talvolta nè pur uno v'intervenire. Osservisi un Placito Lucchese dell' Anno 840. il cui principio è tale: *Dum in Dei nomine, Civitate Luca, in Curte que dicitur Regine, in judicio residerimus nos Rodingus Episcopus, & Maurinus Comes Palatii, Missi Domni Hlotharii perpetui Augusti, cum Agano Comite residentibus nobiscum Paulo, Martino Judicibus; & Prando &c. Vassis Domni Imperatoris; Johanne & Adelberto Scavinis &c.* Qui non abbiamo se non due Scavini; e quel Giovanni si sottoscrive così: *Ego Johannis Clericus Scavinu ivi fui.* Noti, che questo Scavino era *Cherico*. N' ho veduto altri esempi. Un altro Placito Lucchese dell' Anno 872. comincia con queste parole: *Dum Adalbertus Dux resedisset in judicio hic Civitate Luca, in caminata de Curte Ducalis una cum Ghiselfri, & Johannes Scabinis ad singulorum &c.* Ma quello, che maggiormente dà a conoscere, qual fosse l' Autorità de' gli Scavini, si è l' aver eglino avuto un Tribunale per decidere alcune specie di Cause. Nella Legge 64. di Lottario I. Imperadore, si tratta de' *Causidici* da noi ora chiamati Dottori di Legge, Avvocati o Procuratori, *qui nec ad juditium Scabinorum acquiescere, nec blasphemare volunt*, cioè appellare, come interpreta il Du-Cange. Parimente nella Legge 92. di Carlo M. si legge: *Si quis Causam judicatam repetere in mallo præsumerit, duodecim ictus a Scabinis, qui causam ipsam prius judicaverint, accipiat.* Sicchè in prima istanza la lite era portata a' gli Scabini, poscia a' i *Malli*, o sia a' i pubblici Giudizj tenuti dal Conte, o da' i *Messi Regj*. Anzi poteano anche gli Scabini tener de' Placiti: il che sempre più rilieva la loro Dignità. Due esempi di ciò ho veduto. L' uno in un Placito Lucchese